



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot.n. 24047 del 5 dicembre 2014

Designazione delle “Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Basilico Genovese”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1623 del 4 ottobre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Basilico Genovese” e il successivo regolamento (UE) n. 611 del 12 luglio 2010 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 24 del 30 gennaio 2010, con il quale le “Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria” sono state designate ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione di origine protetta “Basilico Genovese”;

Visto il decreto 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n.10 del 12 gennaio 2013, con il quale è stata proroga la designazione sopra citata;

Considerato che il “Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP” ha confermato le “Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia” quali strutture di controllo della DOP “Basilico Genovese”, ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012;

Considerato che le “Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia” hanno predisposto il piano di controllo per la denominazione “Basilico Genovese” conformemente allo schema tipo di controllo;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Considerato che il piano dei controlli sopra citato è stato valutato e ritenuto conforme;

Visto il parere favorevole della Regione Liguria;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

D E C R E T A:

Articolo 1

Le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria", sono designate quali autorità pubbliche ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012 per la denominazione di origine protetta "Basilico Genovese", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1623 del 4 ottobre 2005.

Articolo 2

La presente designazione comporta l'obbligo per le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Articolo 3

1. Le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" non possono modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Basilico Genovese", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" sono tenute a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.

Articolo 4

1. La designazione di cui all'art 1 ha validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

1. Le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" comunicano alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Basilico Genovese" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. Le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" trasmetteranno i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Basilico Genovese" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Articolo 6

1. Le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

F.to Il Direttore Generale
(Roberto Tomasello)